



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE CONDOTTE FORZATE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE
NON CONCORRONO A DETERMINARE LA RENDITA**

- Sentenza del 15/01/2026, n. 1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

Composizione

- Pres. Biasi
- Rel. Chietтини

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 259 ACCERTAMENTO - CATASTO EDILIZIO – CONCORDATO - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - CATASTO EDILIZIO - CONCORDATO

Accertamento catastale - Centrale idroelettrica – Determinazione della rendita – Condotte forzate e ponte di accesso – Valore – Computo ai fini della rendita – Esclusione.

Massima

In materia di accertamento catastale, nella determinazione della rendita di una centrale idroelettrica, le condotte forzate, anche se ancorate al suolo, devono essere considerate non come costruzioni, bensì come “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”, poiché, in quanto tubature destinate a convogliare le acque verso le turbine, rientrano tra i beni esclusi dal computo della rendita della centrale idroelettrica ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 (c.d. legge “degli imbullonati”), esclusione che si estende anche al ponte di accesso alla centrale, di proprietà demaniale (ramo acque) e indispensabile per l’accesso alla stessa, il cui valore non può essere computato tra gli immobili facenti parte della centrale se non in presenza di un diritto di superficie previamente costituito su di esso.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 21

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, 06/09/2004, n. 17933

Difformi

- Cass. civ., Sez. 5, ord. 10/06/2021, n. 16247

Anno pubb.

- 2026